



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 13/1/2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro di I grado iscritta al **N. 933 /2018 R.G.** promossa da:

CONCETTA FUNICIELLO, nata a Sparanise (CE), il 01/01/1946, rappresentata e difesa dall'Avv. Geremia CASTO, presso il quale elettivamente domicilia in via IV novembre n. 77, Calvi Risorta, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

INPS (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE),

rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI per l'Avvocatura Inps, via Arena loc. San Benedetto, Caserta,

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.

Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nel verbale d'udienza.

IN FATTO

Con ricorso introduttivo, depositato il 27/01/2018, l'odierna ricorrente Concetta FUNICIELLO, ha esposto quanto segue, a fondamento delle proprie prospettazioni.

Che il 20 dicembre 2017 ha ricevuto dall'Inps la notifica dell'avviso di addebito n. 328 2017 00049937 34 000 di € 15.703,62 per omesso versamento di contributi IVS Gestione Speciale Commercianti per l'anno 2012 su redditi IRPEF eccedenti il minimale (Dichiarazione Redditi 2013 = € 70.253,00).

Che tali redditi sarebbero derivati da plusvalenze per la vendita di alcuni immobili riconducibili alla Edilcales S.n.c., società che avrebbe cessato l'attività nel 1991 (come da comunicazione resa al Comune di Calvi Risorta allegata).

In ragione di tutto quanto ricostruito, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità dei contributi richiesti, in quanto slegati dall'esercizio di attività d'impresa.

Radicatosi il contraddittorio, l'Inps impugnava e contestava con plurime argomentazioni, le circostanze di fatto esposte dal ricorrente nonché le relative richieste, in quanto destituite di fondamento, chiedendo il rigetto della domanda.

All'odierna udienza di discussione le parti concludevano nei termini pocanzi espliciti e – all'esito della camera di consiglio – la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo

e della contestuale motivazione, essendo le questioni ad essa sottese documentali e di pronta soluzione.

La domanda è da ritenersi destituita di qualsivoglia fondamento e, pertanto, non merita accoglimento per i seguenti motivi

IN DIRITTO

Esplicitati in ossequio dei criteri di concisione e sintesi predicati dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.

Orbene, è risultata ampiamente provata la prospettazione fornita dall'Ente impositore in ordine alla legittimità dell'avviso di addebito oggetto dell'odierna opposizione.

Infatti, vero è che il presupposto per l'obbligazione contributiva è la perdurante esistenza di attività commerciale, in ossequio all'art. 3 bis della legge 14/11/1992 n. 438, che ha statuito che *"a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono"*.

E di tale circostanza è ben consapevole l'Inps, che, nella circolare 102 del 12.6.2003 chiarisce il dovere di assoggettare a contribuzione tutti i redditi *"d'impresa"*.

Tuttavia, da visura camerale storica prodotta dalla resistente e depositata, emerge che la *Edilcales S.n.c.* ha cessato soltanto una parte dell'attività ed è stata incorporata per fusione in altra società, omonima ma nella forma di S.p.A., riconducibile all'odierna ricorrente: l'attività d'impresa della nuova società è cessata solo nel 2014 e nello stesso anno, e precisamente in data 4.6.2014, la ricorrente ha richiesto ed ottenuto la cancellazione dalla Gestione Commercianti.

A sostegno della perfetta consapevolezza da parte della Funiciello di essere ancora assoggettata al rapporto contributivo – e, infatti, ella ha sempre continuato a versare i contributi sino al 2014 (allegati i modelli F24 di pagamento, nonché l'estratto contributivo e i modelli Unico 2011 e 2012 con la corretta autoliquidazione della contribuzione sotto la voce "RR") - si aggiunge che, dopo aver percepito la pensione VO/COM a far data dal febbraio 2006, la ricorrente ha proposto istanza ed ha ottenuto dall'Inps la liquidazione del supplemento della pensione il 20 febbraio 2015 (anche di tale circostanza vi è prova agli atti).

Con riguardo specifico all'importo del reddito dichiarato pari ad € 70.000,00, inoltre, si rileva che è stata la ricorrente stessa a dichiarare tale cifra (Mod. Unico del dicembre 2013 agli atti) tra i redditi derivanti da *"partecipazione agli utili societari"* sotto la colonna "RH", circostanza che esclude la loro riconducibilità ad altra fonte e, dunque, anche alle plusvalenze da vendita immobiliare asserita in ricorso, non avendo ad oggetto la società *Edilcales Spa* in questione il mero godimento immobiliare.

Dunque, tali importi contribuiscono legittimamente ad integrare il concetto di *"tutti i redditi d'impresa"* di cui in epigrafe (sommatoria delle voci sub F-G-H nel Modello).

Di fatti, sebbene l'onere della prova nel caso di specie incomba all'INPS, la ricorrente non si è nemmeno offerta di provare quanto asserito in ricorso e, pertanto, agli atti vi sono soltanto contestazioni generiche che non sono idonee a smentire la documentazione versata in atti.

Infine, parimenti destituita di fondamento appare la censura in ordine alla notifica viziata dell'avviso di addebito, in quanto sarebbe stata effettuata irritualmente a mezzo di lettera raccomandata.

Come noto, infatti, la S.C. ha ritenuto applicabile la disciplina di cui agli artt. 156 e s.s. c.p.c., dettata per gli atti processuali in materia di conversione dell'atto nullo per il raggiungimento dello scopo, anche alle notifiche degli atti di imposizione e riscossione tributaria e previdenziale, evidenziando che la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto è idonea a sanare il vizio della notifica di quest'ultimo, anche se la costituzione dovesse esser stata fatta al solo fine di eccepirne la nullità (Cass. civ. Sez. Unite, n. 19854 del 05.10.2004).

Si deve, in aggiunta, tenere in debita considerazione che l'orientamento costante della Suprema Corte, nonostante l'opinione contrastante della dottrina, sostiene che gli Uffici possono avvalersi della forma diretta di notificazione a mezzo di raccomandata non solo per le cartelle, ma in genere anche per gli avvisi e gli altri atti che necessitano di notificazione.

Precisamente, la Corte afferma che *“tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n.146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.”* (Cass. n. 3254 del 18.02.2016).

Difettando, peraltro, la disciplina postale di apposite previsioni, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante *“la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”* (cfr. Cass.: n. 17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012, principio recentemente ribadito per intero dalla Cass. sentt. nn. 10245, del 26.4.2017 e n. 20506 del 29.8.2017).

Conclusivamente, da tale contesto normativo e giurisprudenziale emerge in tutta evidenza che la vicenda per la quale oggi è causa vada risolta con il rigetto del ricorso.

L'addebito della spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto; pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (*art.4 co V: “...Il compenso è liquidato per fasi.... Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia... b) per fase introduttiva del giudizio... c) per fase istruttoria... d) per fase decisionale...”*), del pregio dell'opera professionale prestata.

P. Q. M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

- rigetta la domanda;

- per l'effetto, condanna Concetta Funiciello soccombente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.130,00 oltre spese generali, iva e cpa, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 13/1/2019

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*